



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 11/10/2006**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2006, n. 1464

Decreto del Ministero della Salute del 21 novembre 2005. Adempimenti.

L'Assessore alle Politiche della Salute, dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio 1, confermata dal Dirigente del Settore PGS, riferisce quanto segue:

Con il decreto del Ministro della Salute del 28.12.1991, è stata istituita, in attuazione dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli Istituti di ricovero pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale.

In particolare l'art. 5 della norma medesima prevede che con successivi decreti ministeriali siano specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella richiamata scheda di dimissione ospedaliera.

Inoltre, l'art. 8 - sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al comma 5 demanda al Dicastero stesso l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma successivo dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe.

A tal fine l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 ha sancito gli impegni per la gestione della fase transitoria di adozione, a partire dal 10 Gennaio 2006, della versione italiana 2002 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM).

Parimenti va rilevato che l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 giugno 2005 ha disposto che a partire dal 10 gennaio 2006 sia adottata la versione 19 della Classificazione Diagnosis Related Groups (DRG), ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera.

In conseguenza di entrambi gli accordi, con il decreto del Ministro della Salute del 21.11.2005, pubblicato in G.U. n. 283 del 05.12.2005, S.G., è stata disposta l'adozione, con decorrenza 10 gennaio 2006, della richiamata versione italiana 2002 della nona classificazione internazionale delle malattie (ICD9CM) e successive modificazioni ed integrazioni, o eventuali revisioni, quale strumento ufficiale di codifica delle diagnosi, degli interventi e delle procedure (art. 1) congiuntamente all'utilizzo della versione 19 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), ai fini della relativa remunerazione (art. 2).

Peraltro, il competente Settore ha provveduto con nota prot. 24/1119/PGS/1 del 21.12.2005 a comunicare alle strutture della Regione Puglia l'adozione di tale versione.

Va al riguardo rilevato che, poiché la stessa si differenzia dalla precedente (versione HCFA 10) per l'introduzione di alcuni DRG e per la sostituzione di altri, si rende necessario definire, in ambito regionale le tariffe del DRG in questione, con decorrenza primo gennaio 2006.

A tal fine l'ARES con nota n. 1341 del 21.02.2006 ha trasmesso al suddetto Settore l'elenco del DRG della versione CMS 19 con le relative tariffe indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nel frattempo con legge regionale n. 26 del 9.08.2006 (artt. 14 - 15 - 16) è stato riconosciuto l'incremento in favore delle strutture pubbliche e private della Regione Puglia delle tariffe allo stato vigenti.

Si ritiene, necessario pertanto, sottoporre alla Giunta regionale l'atto di approvazione dell'aggiornamento delle tariffe del DRG della versione 19 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere, ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 21.11.2005, con decorrenza 1.01.2006, confermando, nel contempo, le disposizioni regionali emanate in materia.

Occorre, altresì, incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell'invio del presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici II.R.CC.S. Pubblici e Privati.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di atto programmatico.

Il Dirigente dell'Ufficio 1 f.f.  
Dott.ssa Antonia Marra

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f), della L.R. n. 7/97.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. n. 3, dal Dirigente dell'Ufficio 1 e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, in attuazione del D.M del 21.11.2005, con decorrenza 10 gennaio 2006, le tariffe riportate a fianco di ogni DRG, versione CMS 19, indicato nell'elenco "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
- di dare atto che il disposto degli artt. 14-15-16 della Legge regionale n.26 del 9.08.2006 si applica alle tariffe adottate dal presente atto;
- di confermare, in quanto compatibili, le disposizioni regionali vigenti in materia;
- di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell'invio del presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici II.R.CC.S Pubblici e Privati;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola